

**ACCORDO QUADRO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA
TRA**

COLLEZIONE DEI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO DI SCREENING (di seguito "CNCCS"), società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Pomezia, Via Pontina KM. 30.600, CAP.00071, Codice Fiscale e P. IVA 11190441003, rappresentata dal legale rappresentante Dr. Pietro Di Lorenzo, in qualità di Amministratore Delegato

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (d'ora in poi denominata UNIVERSITA') in persona del suo Rettore, Prof. Alessandro Ruggieri, con sede in Viterbo, Via S.M. in Gradi 4, Cap. 01100 Viterbo, d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"


ART. 1

L'UNIVERSITA' e il CNCCS stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica in una logica di interesse congiunto.

ART. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- progettualità di comune interesse;
- attività di ricerca congiunte nel quadro di specifiche tematiche;



- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici.

ART. 3

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno definiti da un Comitato tecnico scientifico composto da delegati delle due parti.

Detti programmi, previo consenso delle due parti, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

ART. 4

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e potranno contenere i seguenti riferimenti:



- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle istituzioni, centri scientifici, scuole, ecc. presso cui si svolgerà la ricerca e/o le attività previste;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti, corredato se utile dal loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;
- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

ART. 5

In base di programmi specifici attuativi del presente accordo, le Parti firmatarie si potranno scambiare docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

ART. 6

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.



ART. 7

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.


ART. 8

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Il Rettore

Prof. Alessandro Ruggieri




VITERBO, 30/5/2015

CNCCS SCARL

L'Amministratore Delegato

Dr. Pietro Di Lorenzo



VITERBO, 30/6/2015